



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA –

-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento-piano del consumatore

R.G. n. 14/2021

il Giudice, in persona del dott. Stefano Cantone,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 marzo 2022, esaminato il piano del consumatore depositato il 30.11.2021

nato a e le sue successive integrazioni,

OSSERVA

Giova in primo luogo premettere che la presentazione congiunta della proposta di piano da parte dei coniugi è pienamente legittima in quanto in linea con il disposto dell'art. 7 bis l. 3/2012 (introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. c del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176) che prevede quanto segue: *“i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*.

Nel caso di specie, sussistono entrambi i suesposti requisiti richiesti dal Legislatore.

I coniugi risultano, infatti, conviventi ed il sovraindebitamento ha un'origine comune in quanto il mutuo (perfezionato con la banca Intesa San Paolo spa) risulta contratto da entrambi.

Fatta tale premessa, occorre chiarire che sugli istanti grava la seguente debitoria nei confronti di:

-**INTESA SAN PAOLO SPA** per euro 155.192,49;

-**INARCASSA – CONTRIBUTI** per euro 10.976,84;

-**RETE FERROVIARIA ITALIANA** (in seguito **RFI**) per euro 9.380,08;

-**INTESA SAN PAOLO** per euro 15.450,00;

-**FINDOMESTIC** per euro 3.296,10;

-**AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE** per euro 10.976,84;

L'esposizione complessiva dei coniugi ammonta, dunque, ad euro **205.272,35**.

Nell'espone la propria situazione patrimoniale i coniugi ricorrenti hanno dichiarato quanto segue:

-Il sig. [REDACTED] risulta essere percettore di un reddito mensile da lavoro dipendente, in virtù di un contratto sottoscritto con il Ministero della Pubblica Istruzione, pari ad euro 1.600,00 circa.

La sig.ra [REDACTED] non svolge alcuna attività lavorativa e non percepisce redditi.

Entrambi risultano comproprietari di due immobili siti entrambi in Reggio Calabria e precisamente:

- abitazione principale censita al N.C.E.U. Fg. GCO/3, Part.788, Cat. A/2, Classe 2, vani 6, Rendita Euro 371,85;
- pertinenziale garage al N.C.E.U. al Fg GCO/3, Part.788, Sub. 51, Cat. C/6, Classe 2, 33 mq, Rendita Euro 44,31;

Come risulta dalla relazione redatta dall'OCC, detraendo dal suindicato reddito mensile (pari ad euro **1.600,00** circa) le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (pari ad euro **930,83** mensili) residua una disponibilità di euro **670,00** circa.

Ciò premesso, i ricorrenti hanno inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012 (sue successive modifiche ed integrazioni).

In particolare, i ricorrenti propongono di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti, così sintetizzabile:

- *pagamento integrale* (pari al **100%**) delle spese di procedura:

nello specifico euro 5.650,63 per il compenso del gestore e dell'OCC ed euro 4.000,00 per l'avv. [REDACTED];

- *pagamento integrale* (pari al **100%**) dei seguenti creditori privilegiati: INARCASSA – CONTRIBUTI per euro 10.976,84; RFI per euro 9.380,08;

- *pagamento parziale* (nella misura del **30 %**) del creditore privilegiato INTESA SAN PAOLO SPA per euro 46.557,75;

- *pagamento parziale* (nella misura del **10%**) dei seguenti creditori chirografari: INTESA SAN PAOLO – FIDO per euro 1.545,00; FINDOMESTIC per euro 329,61; AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per euro 1.097,68;

La somma che i ricorrenti propongono di pagare è complessivamente pari ad euro **79.537,59** e risulta così composta:

-euro 66.914,67 ai creditori privilegiati;

-euro 2.972,29 ai creditori chirografari;

-euro 9.650,63 per i creditori in prededuzione.

La proposta prevede il pagamento del suddetto importo secondo un piano di rientro che consta di **120** rate da **662,81** euro da corrispondersi in favore dell'istituto mutuante il giorno 5 di ogni mese a partire dall'omologa del piano.

I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, corredando il tutto con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e con l'attestazione sulla fattibilità del piano e dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento.

Al piano è stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012, integrata in data 15.12.2021, successivamente integrata in data 28.03.2022 contenente:

- a) l'esposizione analitica della situazione economica del ricorrente;
- b) l'esposizione dell'evidente situazione di sovraindebitamento del ricorrente, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.
- c) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- d) il resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- g) la piena rispondenza della somma offerta ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012;
- h) l'attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

Avverso l'omologa del presente piano si è opposta RFI (giusta memoria depositata in data 07.02.2022) chiedendo una rimodulazione del credito indicato nel piano (in quanto non terrebbe conto di talune mensilità) e contestando la convenienza del piano nonché l'applicabilità della moratoria di un anno *ex art. 8 u. co l. 3/2012*.

Con la predetta memoria RFI ha, inoltre, chiesto l'adozione di ogni provvedimento utile alla prosecuzione della procedura esecutiva mobiliare pendente verso i ricorrenti al fine di ottenere l'assegnazione delle somme pignorate al di fuori del piano.

Sulla scorta di quanto premesso, il piano proposto può essere omologato.

Va preliminarmente osservato che, in base a quanto statuito dall'art. 12 *bis* comma 1 Legge 3/2012, la proposta soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del gestore emerge infatti che i ricorrenti:

- sono qualificabili alla stregua di "debitori persone fisiche" che non esercitano attività di impresa e che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;
- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;
- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Per quanto attiene al presupposto di ammissibilità indicato dall'**art. 7 co.1** secondo capoverso della Legge 3/2012, occorre osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, il piano consente il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati INARCASSA ed RFI mentre per Banca Intesa San Paolo spa prevede il soddisfacimento nella misura pari al 30%.

Sul punto si ritiene che detto pagamento non sia inferiore alla misura realizzabile in caso di liquidazione.

All'uopo, va evidenziato che il piano prevede il soddisfacimento del creditore Banca Intesa San Paolo spa per euro 46.557,75 mentre in caso di liquidazione – prendendo in considerazione il prezzo di stima risultante dalla perizia redatta dal CTU nominato nell'alveo della procedura esecutiva pari ad euro 102.400,00 – questi risulterebbe verosimilmente soddisfatto in misura inferiore, tenendo conto che la vendita del bene avviene normalmente all'esito di vari ribassi e dell'aggravio rappresentato dai costi connessi allo svolgimento della procedura liquidatoria.

Sul punto, l'OCC, nella relazione depositata in data 30.11.2021 e nella successiva integrazione del 28.03.2022, ha osservato che, considerata la vetustà del cespite pignorato e i vizi anche di natura urbanistica, il valore compendio vada attualmente stimato in euro 75.00,00 e che è verosimile ritenere che lo stesso possa essere venduto ad un prezzo non superiore al 50% del predetto valore.

Quanto detto vale *a fortiori* per RFI tenuto conto del soddisfacimento integrale del suo credito.

Alla luce di tali considerazioni deve dunque ritenersi soddisfatto il requisito di cui all'art. 7 l.f.

Dopo aver chiarito il profilo della convenienza, occorre passare ad esaminare quello della **meritevolezza**.

A tal fine, occorre prendere le mosse dal disposto degli artt. **12 bis co. 3 e 7 co. 2 lett. d-ter)** come novellati dall'art. articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in L. 176/2020.

Tali norme prevedono che il giudice - una volta verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti - omologa il piano quando esclude che il debitore abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Dalla lettura delle suindicate disposizioni emerge con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore. In altre parole, a seguito della novella legislativa, si assiste al passaggio dall'assenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede o frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano.

Tale innovazione ha comportato un restringimento del perimetro della responsabilità del debitore con un conseguente notevole ampliamento dell'ambito applicativo del piano.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni con dolo o colpa grave o frode.

All'uopo, occorre osservare che, come affermato dai ricorrenti nell'atto introduttivo e confermato dal gestore nella sua relazione, le ragioni del sovraindebitamento sono da ricollegarsi al lungo periodo di disoccupazione del sig. [REDACTED] il cui reddito costituiva l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare (composto dai coniugi ricorrenti e da due figli).

Ad oggi il sig. [REDACTED] percepisce il solo reddito di circa 1.600,00 euro mensili (derivante dall'incarico di insegnamento conseguito a far data dal 2017 presso l'istituto nautico di La Spezia) sufficiente a coprire il fabbisogno del nucleo familiare ma non a garantire il rientro dello sbilancio patrimoniale maturato durante il periodo di disoccupazione.

Il quadro sopra delineato consente ragionevolmente di escludere che i ricorrenti [REDACTED] abbiano agito con dolo o colpa grave.

Neppure sono emersi elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.

Si ritiene, inoltre, che il piano proposto rappresenti un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*.

Quanto alla **durata** del piano occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si possa aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione anche di significativa durata, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Conclusivamente il piano può essere omologato.

PQM

Letto l'art. 12 bis Legge 3/ 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto dei sig.ri [REDACTED];

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente; che i pagamenti, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata, siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato.

ATTRIBUISCE

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte del debitore e del garante ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 20.05.2022

Il Giudice

Dott. Stefano Cantone